



COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO
PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30/11/2005
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 02/05/2011
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 06/12/2016

Art. 1 – Finalità del Servizio

Il Comune di Villanova del Ghebbo organizza il servizio di trasporto scolastico di cui possono usufruire gli scolari:

1. della scuola dell'infanzia
2. della scuola primaria
3. della scuola di Istruzione superiore di 1° grado

Per la scuola primaria e di istruzione di 1° grado il servizio di trasporto riguarda i residenti della frazione di Bornio, di Via Biganelli, di Via Canova, Via Sabbioni sino all'incrocio con Via Canton Interno, con servizio a domicilio.

Il servizio di trasporto per la scuola dell'infanzia, è esteso a tutto il territorio comunale.

E' possibile effettuare il servizio a bambini non residenti nel Comune purché si portino nel territorio di Villanova del Ghebbo. La fermata verrà concordata all'inizio dell'anno scolastico con il Responsabile del Servizio.

In caso di esubero di domande si darà la precedenza ai residenti nella Frazione Bornio ed a quelli con maggiore distanza dalla scuola di riferimento, comunque residenti nel territorio comunale.

In caso di numero esiguo di domande di accesso al servizio, su disposizione della Giunta Comunale, è possibile estendere il servizio di trasporto anche a vie non ordinariamente contemplate dal presente articolo, valutando la sostenibilità economica e logistica della variazione apportata. Tale modifica varrà solo per l'anno scolastico in cui è stata fatta richiesta e per cui si è ricevuto il benestare della Giunta Comunale.

Art. 2 – Ammissione al Servizio

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio del trasporto scolastico dovranno farne formale richiesta, ogni anno, entro il giorno 15 del mese di luglio, per poterne usufruire l'anno scolastico successivo. Per la richiesta occorre compilare e sottoscrivere l'apposito stampato che va consegnato all'ufficio Assistenza Scolastica entro il termine sopra citato. Con la compilazione e la sottoscrizione dello stampato la famiglia si impegna a rispettare il regolamento del trasporto scolastico, ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso.

Le richieste presentate oltre tale termine potranno essere soddisfatte se e in quanto compatibili con l'organizzazione già in essere del servizio stesso e con i posti disponibili.

Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare un altro familiare o, comunque un adulto di riferimento.

L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista e all'accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.

Art. 3 – Pagamento del Servizio

Il Comune ogni anno con provvedimento della Giunta Municipale stabilisce la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti.

Detta quota è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta in due rate:

- La prima pari al 50% entro il 30 Settembre;
- La seconda pari al restante 50% entro il 31 Gennaio.

Per ogni minore aggiunto, dello stesso nucleo familiare, sarà effettuata una detrazione pari al 25% della singola tariffa.

Non dà diritto ad alcuno sconto od esenzione il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario, o per utilizzo parziale di solo andata o solo ritorno.

In caso di mancato pagamento, dopo due solleciti, si procederà alla sospensione del servizio.

Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare il servizio.

La dicitura temporaneamente intende anche periodi continuativo non superiore a giorni sette.

Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più avvalersene, deve presentare formale RINUNCIA scritta all'Ufficio Assistenza Scolastica del Comune; agli utenti che rinunceranno entro il 31 Dicembre non verrà addebitata la seconda rata; per chi rinuncia successivamente al 31 Dicembre, verrà addebitato l'intero importo.

Art. 4 – Organizzazione Servizio

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante appalto o mediante convenzione con altri enti pubblici e si conforma al calendario scolastico che deve essere comunicato dal Dirigente Scolastico all'Amministrazione Comunale, prima dell'elaborazione del piano di trasporti.

L'ufficio Assistenza scolastica predisporrà il piano di trasporti prima di ogni anno scolastico, in collaborazione con le scuole e con la ditta appaltatrice.

Il servizio di trasporto viene effettuato da casa a scuola e viceversa.

Gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prevista per l'andata, fermo restando il percorso stabilito all'articolo 1, su richiesta scritta dei genitori, presentata al protocollo comunale.

L'orario del trasporto verrà stabilito dall'Ufficio Assistenza Scolastica compatibilmente con gli orari scolastici.

Qualora alla fermata prevista, non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere lo scolaro, il servizio di trasporto prosegue nel percorso stabilito ritornando sul posto al termine dello stesso, per una prima volta.

La volta successiva viene data comunicazione alla famiglia della sospensione del servizio.

In caso di uscite scolastiche anticipate o di entrate posticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente il servizio non viene effettuato.

Anche in caso di eventi straordinari ed urgenti (es.: caso di formazione di ghiaccio sulle strade o di improvvise ed abbondanti neviccate) il normale servizio non viene assicurato.

I percorsi potranno subire delle modifiche temporanee in caso di lavori e/o impedimenti sulla rete stradale.

Il servizio di accompagnamento è obbligatoriamente garantito solo per i bambini delle scuole dell'infanzia (ex art. 2 D.M. 31/01/1997)

Art. 5 – Comportamento Utenti

Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista; non portare sull'autobus oggetti pericolosi e indossare le cinture di sicurezza ove presenti.

Autisti ed accompagnatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio Assistenza Scolastica l'uso improprio del servizio da parte degli iscritti.

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/o dell'autista, il Responsabile del Servizio segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato e alla scuola frequentata. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente sospeso dal servizio. Di tale sospensione sarà data comunicazione alla scuola.

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro i quali sia stata applicata la sospensione di cui al precedente comma 3.

Art. 6 – Responsabilità dell'Autista

L'autista è responsabile dei bambini fino alla loro discesa dallo scuolabus e su di lui gravano quattro responsabilità di primaria importanza:

- 1) il trasporto dei passeggeri in piena sicurezza;
- 2) il buon uso e la buona manutenzione del veicolo;
- 3) la regolarità della marcia ed il rispetto delle norme di circolazione.
- 4) l'ispezione del mezzo al termine del servizio.

Art. 7 – Attività Didattiche

All'inizio di ogni anno scolastico, l'ufficio Assistenza Scolastica comunica alla Dirigenza Scolastica la quantità e le modalità delle uscite didattiche che la stessa provvederà a programmare nel corso dell'anno scolastico.

Le uscite didattiche concordate all'inizio dell'anno scolastico saranno gratuite.

I Servizi di trasporto per esigenze straordinarie dovranno comunque essere richiesti dalla Dirigenza Scolastica con almeno una settimana di anticipo.

Art. 8 – Attività Para ed Extrascolastiche

L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'utilizzo dello scuolabus per attività para ed extrascolastiche, anche di tipo continuativo, come ad esempio l'attività di Doposcuola, anche organizzate da altre istituzioni. La richiesta da parte degli utenti dovrà seguire quanto previsto dall'art.2 –Ammissione al servizio. L'ufficio di competenza stabilirà, per ogni anno scolastico, il numero massimo di posti da mettere a disposizione, in caso di esubero di domande farà fede la data di protocollo; lo stesso comunicherà alla Dirigenza Scolastica i nominativi degli alunni interessati.

Nei mesi estivi lo scuolabus potrà essere utilizzato per il trasporto dei bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con privati.

Le tariffe per tali servizi saranno fissate dalla Giunta Comunale.
L'eventuale tariffa sarà corrisposta prima dell'inizio del servizio.

Art. 9 - Reclami

Eventuali reclami devono essere fatti per iscritto all'Ufficio Assistenza Scolastica del Comune.

Art. 10 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme di Legge in materia.